



## News per i Clienti dello studio

**FOSSATI** STUDIO  
COMMERCIALE  
COMMERCIALE

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Saldo Imu e Tasi: alla cassa entro 16 dicembre 2015**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, **entro il prossimo 16 dicembre 2015**, deve essere versato il **saldo - la seconda o unica rata - dell'IMU dovuta per l'anno 2015 per tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse dal pagamento del tributo**, ovvero per le quali non operano specifiche ipotesi di esclusione e di esenzione. A titolo esemplificativo, dovranno provvedere al versamento dell'imposta i titolari di **abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, nonché i proprietari di **unità immobiliari abitative diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze**; vi rientrano, ad esempio: *i) le abitazioni tenute a disposizione* (c.d. "seconde case"); *ii) le abitazioni concesse in locazione*; *iii) le abitazioni concesse in comodato* (uso) gratuito a parenti, in linea retta o collaterale **che non siano state assimilate all'abitazione principale dal Comune**. Sempre **entro il prossimo 16 dicembre 2015**, salvo particolari eccezioni, **coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, fabbricati** (compresa l'abitazione principale) e/o aree fabbricabili, **saranno tenuti a versare il saldo della TASI**. In riferimento alle **modalità di pagamento** si ricorda che **i versamenti IMU/TASI devono essere effettuati alternativamente: i) tramite il mod. F24, con possibilità di compensare l'imposta dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi spettanti, nei limiti delle vigenti disposizioni.; ii) l'apposito bollettino di c/c/p (IMU numero di c/c "1008857615" e TASI "1017381649"**. Resta ovviamente inteso che **i "ritardatari" che non arriveranno puntuali alla scadenza del 16 dicembre 2015, possono comunque sanare la loro posizione e non pagare le sanzioni in misura piena** (pari al 30% dell'imposta dovuta e non versata), **avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso**, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97, pagando, **unitamente alla rata non versata, una mini sanzione e**

**gli interessi legali dovuti per ogni giorno di ritardo.**

### **Saldo IMU 2015: chi versa e per quali immobili**

**Entro il 16.12.2015, deve essere versata la seconda rata dell'IMU per l'anno 2015** per tutte le tipologie di immobili **che non sono state escluse dal pagamento del tributo**, ovvero per le **quali non operano specifiche ipotesi di esclusione e di esenzione**. In particolare, sono **tenuti al versamento dell'IMU**, i seguenti soggetti passivi:

#### **Soggetti passivi IMU**

**Proprietario dell'immobile**

**Titolare del diritto reale di godimento** su una cosa altrui: (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie)

**Locatario (utilizzatore)** per gli immobili detenuti in leasing

**Concessionario di aree demaniali** in regime di concessione

**Coniuge assegnatario della ex casa coniugale** disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non titolare, neppure pro quota, di diritti di proprietà

Il **presupposto dell'IMU è il possesso di immobili** (ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa), **a prescindere dall'uso cui sono destinati** ed **indipendentemente dalla loro classificazione catastale**.

#### **Presupposto impositivo dell'Imu**

Fabbricati

Aree fabbricabili

Terreni agricoli

Tuttavia, **alcuni immobili sono esclusi dal versamento dell'IMU**, nonché talune tipologie di immobili, che in ragione delle loro caratteristiche oggettive, **sono esentate dal pagamento dell'IMU**.

**Immobili  
esclusi**

Gli **alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

I **fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti

	<p>dal DM 22.4.2008.</p> <p><b>Un unico immobile</b> (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) <b>posseduto</b>, e non concesso in locazione, <b>dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate</b>, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.</p> <p><b>La casa coniugale assegnata al coniuge</b>, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>
<b>Immobili esenti per legge</b>	<p><b>Immobili posseduti dallo Stato</b>, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, <b>e dagli enti del servizio sanitario nazionale</b>, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.</p>
	<p><b>I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.</b></p>
	<p><b>I fabbricati destinati ad usi culturali</b> ex art. 5-<i>bis</i> del DPR 601/73 (es. musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, ecc.).</p>
	<p><b>I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto</b>, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze.</p>
	<p><b>I fabbricati di proprietà della Santa Sede</b>, indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11.2.29 e reso esecutivo con L. 27.5.29 n. 810.</p>
	<p><b>I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali</b> per i quali è prevista l'esenzione dall'ILOR in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.</p>
	<p><b>I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.</b></p>
	<p><b>Gli immobili utilizzati dagli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali</b>, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici; in caso di attività "mista", l'esenzione si applica solo alla frazione dell'unità immobiliare nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale.</p>
<p><b>I fabbricati rurali ad uso strumentale</b> (ricovero animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, ecc.);</p>	

**I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti** o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, di **valore complessivo non superiore a 6.000,00 euro**.

**Sono altresì esenti dal tributo in argomento**, a norma del co. 708 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, a decorrere dall'anno 2014, **i fabbricati rurali ad uso strumentale che possiedono i requisiti** di cui al co. 3-bis dell'art. 9 del DL 557/93.

#### **Requisiti di cui all'art. 9, co. 3-bis DL 557/93**

Protezione delle piante

Alla conservazione dei prodotti agricoli

Alla custodia delle macchine agricole,

Degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento

All'allevamento e al ricovero degli animali; all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla L. 20.2.2006 n. 96

Ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento

Alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; ad uso di ufficio dell'azienda agricola

Alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 18.5.2001 n. 228; all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso

Anche per gli **immobili "merce" inventuti delle imprese di costruzione** è prevista l'esenzione dell'IMU, così come **sono esenti da IMU gli immobili:**

→ **utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR**, destinati esclusivamente **allo svolgimento con modalità non commerciali anche di attività di ricerca scientifica.**

→ **i fabbricati ubicati nelle zone colpite da calamità naturali** (terremoti, alluvioni, dissesti idrogeologici) sono previste delle agevolazioni ai fini IMU.

A decorrere dal periodo d'imposta 2014, **le abitazioni principali e le relative pertinenze sono**, di norma, **esenti da IMU**, ad eccezione **delle unità immobiliari "di lusso", censite nelle categorie A/1** (abitazioni di tipo signorile), **A/8** (abitazioni in ville) e **A/9** (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

## OSSERVA

Rimangono invece **assoggettate ad IMU, le abitazioni principali di lusso**, individuate dalle categorie catastali A/1 (**abitazioni di tipo signorile**), A/8 (**abitazioni in ville**) e A/9 (**castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici**), per le quali però continua a trovare applicazione:

- **l'aliquota dello 0,4%** (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali);
- **la detrazione di Euro 200**, eventualmente aumentata dal Comune fino all'azzeramento dell'imposta dovuta.

Si rammenta, altresì, che **taluni immobili possono essere assimilate all'abitazione principale**, a discrezione **di ciascun Comune** e sono:

- le **unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (per tale fattispecie l'assimilazione all'abitazione principale era già stata prevista dall'art. 4, D.L. n. 16/2012);
- le **unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta** entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale.

L'art. 9-bis co. 1 del DL 47/2014 (conv. L. 80/2014), modificando l'art. 13 co. 2 del DL 201/2011, ha previsto, infine, che, **a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** e iscritti **all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero** (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

### Agevolazione IMU per gli immobili posseduti da cittadini italiani pensionati e residenti all'estero

<b>Requisiti soggettivi</b>	<b>Possedere</b> , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, <b>una e una sola unità immobiliare</b> che non risulti locata o data in comodato d'uso
	<b>Essere iscritti all'Anagrafe</b> degli italiani residenti all'estero (AIRE)
	<b>Essere già pensionati</b> nei rispettivi Paesi di residenza
<b>Agevolazioni previste</b>	<b>L'IMU non si applica all'immobile ed alle relative pertinenze</b> (entro i limiti di cui all'art. 13 co. 2 del DL 201/2011)
	<b>L'IMU si applica per le unità immobiliari accatastate in A/1, A/8 o A/9</b> (in questo caso si applica l'aliquota ridotta deliberata dal Comune per

l'abitazione principale e la relativa detrazione)

Le imposte TASI e TARI sono ridotte di due terzi (pertanto, si deve versare il tributo nella misura di un terzo)

Ai fini dell'IMU **le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata e**, quindi, a **seconda che si tratti di:**

- **fabbricati;**
- **terreni agricoli;**
- **aree fabbricabili.**

Di seguito **si riassumono le modalità di determinazione della base imponibile** con riferimento **alle principali tipologie di immobili.**

Valore degli immobili ai fini dell'IMU			
Tipologia immobile		Descrizione	Base imponibile IMU
Terreni		Posseduti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola	$75 \times RD \times 125/100$ $= RD \times 137,5$
		Posseduti da altri soggetti	$135 \times RD \times 125/100$ $= RD \times 168,75$
	C/1	Negozi e botteghe (C/1)	$55 \times RC \times 105/100$ $= RC \times 57,75$
	D (eccetto D/5)	Immobili a destinazione speciale (gruppo D) Per il 2012	$60 \times RC \times 105/100$ $= RC \times 63$
		Immobili a destinazione speciale (gruppo D) Dall'1.1.2013	$65 \times RC \times 105/100$ $= RC \times 68,25$
	A/10 e D/5	Uffici e studi privati (A/10) Banche e assicurazioni (D/5)	$80 \times RC \times 105/100$ $= RC \times 84$
	B, C/3,C/4, C/5	Residenze collettive (gruppo B) Laboratori artigiani (C/3) Fabbricati e locali per esercizi sportive – es. palestre – (C/4) Stabilimenti balneari e di acque curative (C/5)	$140 \times RC \times 105/100$ $= RC \times 147$

<b>Fabbricati</b>	A (eccetto A/10) C/2, C/6, C/7	Immobili ad uso abitativo (gruppo A, tranne A/10) Cantine, locali di deposito (C/2) Autorimesse e posti auto (C/6) Tettoie (C/7)	$160 \times RC \times 105/100$ $= RC \times 168$
-------------------	--------------------------------------	---	---

**Sulle base imponibile**, come appena determinata, occorrerà poi **applicare le aliquote IMU previste**. In particolare, **le aliquote IMU "di base"** previste dal citato DL n. 201/2011 sono le seguenti:

- **aliquota ordinaria**, applicabile alla generalità dei casi, **pari al 7,6‰**;
- **aliquota ridotta**, riservata alle abitazioni principali di lusso e relative pertinenze, **pari al 4‰**.

#### OSSERVA

Peraltro, i Comuni, **anche per l'anno 2015, possono aumentare l'aliquota dello 0,76% dei fabbricati in "D" sino all'1,06%, ma non possono ridurla** (in tal senso ris. Min. Economia e Finanze 28.3.2013 n. 5/DF e circ. Min. Economia e Finanze 23.5.2013 n. 2/DF).

#### Saldo TASI 2015 chi versa e per quali immobili

**La Legge di stabilità per il 2014 ha introdotto**, come noto, **la TASI** (ovvero la componente della tassazione immobiliare destinata a finanziare i servizi indivisibili dei comuni) che deve essere **versata** – salve particolari eccezioni - **da chiunque possieda/detenga fabbricati ed aree fabbricabili**.

#### OSSERVA

**La TASI non sostituisce l'IMU**, posto che quest'ultimo tributo **è stato abolito, a decorrere dal 2015, solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9)**: sicché **per le abitazioni che scontano l'IMU**, il proprietario è tenuto al pagamento di entrambi i tributi, **sempre nel rispetto delle regole previste in materia di aliquote TASI**.

La legge ha previsto **numerose esenzioni dal pagamento dalla TASI** e ha riservato ai comuni la possibilità di **deliberare ulteriori ipotesi di esenzione tra quelle individuate dalla legge**. A tal fine si dovrà tenere conto delle seguenti esenzioni:

<b>LE ESENZIONI</b>	
<b>Esenzioni previste dalla legge</b>	<b>Possibili esenzioni comunali</b>
Immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi fra enti, enti del	Abitazioni con <b>unico occupante</b>

servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai <b>compiti istituzionali</b> .	
Fabbricati classificati o classificabili nelle <b>categorie catastali da E/1 a E/9</b> .	
Fabbricati con destinazione ad <b>usi culturali</b> di cui all'art. 5-bis, DPR n. 601/73.	Abitazioni <b>tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo</b> .
Fabbricati destinati esclusivamente <b>all'esercizio del culto</b> , purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze.	
Fabbricati di <b>proprietà della Santa Sede</b> ex artt. da 13 a 16 del Trattato Lateranense.	Locali, diversi dalle abitazioni, ed <b>aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente</b> .
Fabbricati appartenenti a <b>Stati esteri ed organizzazioni internazionali</b> per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.	
Immobili <b>utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive</b> , ecc. (in tal caso, però, l'esenzione è riconosciuta soltanto per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle predette attività nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), Legge n. 222/85 con modalità non commerciali, mentre per gli immobili utilizzati sia per l'attività commerciale che quella istituzionale, l'esenzione " <i>va applicata solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale</i> ").	Abitazioni <b>occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero</b> .
<b>Rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.</b>	<b>Fabbricati rurali ad uso abitativo.</b>

**Per calcolare la TASI** si deve utilizzare la **base imponibile prevista per l'applicazione dell'IMU**. Si devono, quindi, prendere in considerazione:

- il **valore dell'immobile, ovvero la rendita catastale** (rivalutata);
- i **coefficienti stabiliti dal DL n. 201/2011** (art. 13) per l'applicazione dell'IMU.

<b>MOLTIPLICATORE</b>	<b>TIPOLOGIA DI FABBRICATO</b>
<b>160</b>	Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10
<b>140</b>	Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
<b>80</b>	Fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
<b>80</b>	Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10
<b>60</b>	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013
<b>55</b>	Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

**L'aliquota base è pari all'1‰. In merito, il Comune può:**

→ **ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;**

→ **determinare l'aliquota** in modo tale che la somma tra la stessa e l'aliquota IMU non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 pari **al 10,60‰.**

#### **OSSERVA**

Per gli anni 2014 – 2015, **il Comune può fissare le aliquote TASI avendo riguardo ai seguenti limiti:**

→ **l'aliquota massima non può eccedere il 3,30‰ (2,50‰ + 0,80‰);**

→ **la somma delle aliquote TASI ed IMU non può superare l'11,40‰ (10,60‰ + 0,80‰);**

→ **purchè, la maggiorazione dello 0,80‰ sia destinata a finanziare detrazioni / riduzioni sull'abitazione principale e immobili assimilati**

**L'imposta TASI - calcolata applicando alla base imponibile le aliquote previste** (tenendo conto dell'eventuale detrazione per l'abitazione principale deliberata dal Comune) – deve poi essere **rapportata al periodo e alla percentuale di possesso o in base al numero di locatari / comodatari.**

**Per le unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale, l'obbligo tributario grava su occupanti e titolari:**

→ **occupante:** nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, percentuale compresa fra 10 e 30% dell'ammontare complessivo della TASI;

→ **proprietario:** nella misura stabilita dal comune nel regolamento, percentuale compresa fra 70 e 90% dell'ammontare complessivo della TASI

#### OSSERVA

Si precisa comunque che, **in caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell'inquilino, il proprietario non deve ritenersi responsabile del mancato pagamento.** In tal caso ciascuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria: la responsabilità solidale è prevista solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.

#### CASI PARTICOLARI

<b>Pluralità di soggetti possessori o detentori</b>	In caso di <b>pluralità di possessori o di detentori</b> , essi sono <b>tenuti in solido</b> all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
<b>Locazione finanziaria</b>	In caso di <b>locazione finanziaria</b> , la <b>TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto</b> ; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
<b>Detenzione temporanea</b>	In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, <b>la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.</b>
<b>Multiproprietà e centri commerciali integrati</b>	Nel caso di <b>locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati</b> , il <b>oggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori</b> , fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### Calcolo e versamento dell'IMU e della TASI

Le suddette imposte **vanno versate:**

- **per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso**; a tal fine, si precisa che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero;
- **in due rate di pari importo (50%), oppure in un'unica soluzione.**

## OSSERVA

Il calcolo dell'ammontare dell'imposta dovuta a saldo va effettuato sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno; in caso di mancata pubblicazione nel termine vanno applicate le aliquote/detractions adottate per l'anno precedente.

### Scadenza versamento IMU/ TASI 2015

Rata	Termine di versamento	Calcolo
<b>I rata (acconto)</b>	<b>Scadenza 16.06.2015</b>	<b>Il calcolo</b> dell'ammontare dell'imposta dovuta in <b>acconto</b> , va effettuato <b>in base alle aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.</b>
<b>II rata (saldo)</b>	<b>Scadenza 16.12.2015</b>	<b>Il calcolo</b> dell'ammontare dell'imposta dovuta a <b>saldo</b> , va effettuato <b>sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28.10 di ciascun anno;</b> in caso di mancata pubblicazione nel predetto termine vanno applicate le aliquote / detrazioni adottate per l'anno precedente.

### Modalità di versamento IMU e TASI

In riferimento alle **modalità di pagamento** si ricorda che **i versamenti IMU/TASI devono essere effettuati alternativamente:**

→ **tramite il mod. F24, con possibilità di compensare l'imposta dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi spettanti, nei limiti delle vigenti disposizioni;**

CODICI TRIBUTI TASI			
Codice tributo TASI	Descrizione	CODICE TRIBUTI IMU	DESCRIZIONE
<b>3958</b>	TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	<b>3912</b>	IMU - Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE
<b>3959</b>	TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n.	<b>3914</b>	IMU - Imposta Municipale propria per i terreni - COMUNE

	147/2013 e succ. modif.		
<b>3960</b>	TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	<b>3916</b>	IMU - Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
<b>3961</b>	TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	<b>3918</b>	IMU - Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
		<b>3925</b>	IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
		<b>3930</b>	“IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE”.

→ l'apposito bollettino di c/c/p;

<b>Bollettino conto corrente postale</b>	
<b>TASI</b>	Con il DM 23.05.2014 è stato, inoltre, <b>approvato il bollettino di C/C/p utilizzabile a decorrere dal 2014 per il versamento della Tasi (c/c "1017381649")</b>
<b>IMU</b>	Con il DM 23.11.2012, il <b>Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'IMU</b> (numero di c/c "1008857615", valido per tutti i Comuni)

### **Ravvedimento saldo IMU e TASI**

**I "ritardatari" che non arriveranno puntuali alla scadenza del 16 dicembre 2015, possono comunque sanare la loro posizione e non pagare le sanzioni in misura piena (pari al 30% dell'imposta dovuta e non versata), avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97, pagando, unitamente alla rata non versata, una mini sanzione e gli interessi legali dovuti per ogni giorno di ritardo.**

## RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2015

Ambito temporale	Riduzione sanzioni
Entro 14 giorni dalla violazione	1/10 del minimo + 1/15 per giorno di ritardo (pari al <b>0,20% giornaliero</b> )
Da 15 a 30 giorni dalla violazione	1/10 del minimo (pari al <b>3%</b> = $30\% * 1/10$ )
Sino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione	1/9 del minimo (pari al <b>3,3%</b> = $30\% * 1/9$ )
Dal 91esimo giorno all'anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	1/8 del minimo (pari al <b>3,75%</b> = $30\% * 1/8$ )

### OSSERVA

Si ricorda, infine, che il Comune, nell'esercizio della sua potestà regolamentare, può stabilire altre ipotesi di ravvedimento, come previsto dall'art. 50 della L. 27.12.97 n. 449. Pertanto, si **consiglia di consultare il regolamento del Comune ove è situato l'immobile assoggettato a tassazione.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti